



DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 1. Premesse e definizioni

L'esumazione è l'operazione specifica dell'attività cimiteriale consistente nel togliere dalla sepoltura in campo d'inumazione i resti trasformativi del cadavere, ovvero l'operazione è generalmente finalizzata a recuperare i reperti ossei o i resti mortali derivanti dal processo di mineralizzazione (scheletrizzazione) della salma sepolta in terra. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno 10 anni dopo la data di sepoltura di ciascuna salma, come stabilito dal D.P.R. n. 285/90.

I familiari o interessati possono fare domanda di raccogliere tali Reperti Ossei per la loro deposizione in ossarietti, colombari o tombe avute in concessione ovvero per trasferimento in altro Cimitero o anche in altro Comune. In tale caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Il disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria, è da valere come assenso al trattamento prestabilito per i Resti Mortali (reinumazione o avvio alla cremazione) o per il deposito nell'ossario comune ei resti ossei.

A tal fine valgono i seguenti criteri, integrati da quanto la pratica e l'esperienza suggeriscono:

- Per Cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali"; con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";
- Per Resti Mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi allo scadere del turno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione";
- Per Resti Ossei si intendono "gli esiti della completa scheletrizzazione di un cadavere", ivi comprese le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di mineralizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Art. 2. Resti ossei

I Resti Ossei (R.O.) rinvenuti da ogni singola fossa sono raccolti distintamente e distintamente ordinati in idoneo contenitore come segue:

- a) per richiesta preventiva, per indirizzo alla collocazione in colombario per feretri o avello celletta ovvero in Tomba di famiglia;
- b) distinto per ciascun R.O., da indirizzare all'ossario comune ovvero quando alla data dell'esumazione della salma, presso la direzione cimiteriale, non sono stati rintracciati o non si sono presentati i familiari o persone interessate alla tutela del defunto.



Città di Fabriano
Settore Servizi al Cittadino

Sul contenitore sarà comunque fissato o riportato in modo idoneo l'indicazione anagrafica del defunto a cui appartengono i R.O., il luogo e la data di esumazione.

Le ossa ordinate nell'idoneo contenitore di cui al precedente punto b) e per le quali non sono state rintracciate o non si siano presentati familiari o persone interessate alla tutela del defunto, saranno ricoverate temporaneamente presso la camera mortuaria o locale a tale scopo adibito presso il Cimitero, fino al 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di esumazione e quindi indirizzate per collocazione definitiva nell'Ossario Comune del rispettivo Cimitero di provenienza.

Art. 3. Caposquadra

E' compito del caposquadra indicato dalla Ditta incaricata delle operazioni di esumazione ordinaria, responsabile dell'unità di operai addetti alla scavazione, stabilire, al momento dell'esumazione, quando "i resti trasformativi del cadavere" sono "Resto Mortale" o "Resto Osseo".

Art. 4. Modalità esecutive esumazione ordinaria

Lo svolgimento delle operazioni di esumazione potrà essere eseguito dopo la perimetrazione della porzione di campo interessato, da farsi anche con nastro segnaletico, ma tale da costituire una visibile recinzione continua della zona; all'interno dell'area è ammessa la sola presenza degli addetti cimiteriali alle operazioni, pertanto il referente della Ditta incaricata è responsabile dello svolgimento corretto delle operazioni.

Non è obbligatoria la presenza dei familiari interessati alle salme in esumazione nell'area di intervento; gli interessati presenti, che assisteranno, potranno soffermarsi limitatamente all'esterno della delimitazione dell'area con cura e cautela ad evitare causa di intralci o pericolo per sé e per gli altri.

L'esecuzione di ogni singola esumazione è subordinata alla stesura di apposito verbale (prestampato ed in duplice copia) a firma del caposquadra responsabile e dell'eventuale familiare o avente titolo alla tutela della salma quando presenti.

Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato a nuova inumazione nel CIMITERO DI SAN DONATO previo riordino della salma in contenitore o cassa in materiale biodegradabile in fornitura a tariffa gratuita, per un periodo d'inumazione fissato in:

- a) 5 anni, nel caso in cui, nella reinumazione, non si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorenti la scheletrizzazione;
- b) 2 anni, nel caso in cui, nella reinumazione, si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorenti la scheletrizzazione.

Art. 5. Rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni

Le sostanze ed i materiali, che si rinvenivano in occasione di "esumazioni", sono identificati e trattati come segue:

- a) resti lignei di feretro, oggetti vari ed avanzi di indumento: trattasi di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento, previa eventuale riduzione a dimensioni utili, disponendoli in



Città di Fabriano
Settore Servizi al Cittadino

contenitore eventualmente idoneo anche al temporaneo stoccaggio in area cimiteriale, per la successiva termodistruzione ovvero interrimento in area cimiteriale a tal scopo individuata e destinata;

- b) parti metalliche in genere (leghe, ottone, rame, alluminio) e cofani in zinco: trattasi di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento previo trattamento di disinfezione, eventuale stoccaggio in contenitore idoneo anche al trasporto per successiva termodistruzione ovvero trattamento di riciclo;
- c) inerti/materiale lapideo, non a contatto con il feretro: trattasi di rifiuto speciale, da smaltire ai sensi dello specifico regolamento/ordinanza regionale, provinciale o comunale;
- d) inerti/materiale lapideo, a contatto con il feretro: trattasi di rifiuto speciale, da smaltire ai sensi dello specifico regolamento/ordinanza regionale, provinciale o comunale.

Art. 6. Arredi funerari – impiego e riuso

Gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte copritomba, gli eventuali arredi funerari quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe commemorative, ecc. dovranno essere rimossi a cura dei familiari o aventi tutela del defunto prima dell'inizio delle operazioni di esumazione nel Campo e Cimitero d'intervento. Nel caso di mancato intervento, tali elementi ed arredi saranno rimossi dagli operatori cimiteriali comunque preventivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'esumazione e ridotti in maceria e raccolti per differente categoria di rifiuto per l'indirizzo verso l'idoneo smaltimento.

L'eventuale riuso degli elementi di arredo funerario potrà avvenire per lo stesso defunto nel caso di renumazione per "inconsunto" ovvero per altro defunto della stessa famiglia già sepolto nei Cimiteri di questo comune.

Gli oggetti di valore, ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati al familiare: saranno comunque obbligatoriamente annotati e descritti sul verbale di esumazione.

Sarà sempre garantito, ove sia possibile, il distacco dell'immagine fotografica dal monumento/stele tombale che verrà allegata al contenitore di ogni rispettivo Resto Mortale o Resto Osseo raccolto e assieme ricoverato.

Art. 7. Disposizioni generali

La regolamentazione individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggerisca nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Capo XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 85

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte

nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Gli articoli del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), che interessano sono il 13 e il 14 il cui testo è il seguente:

«Art. 13. (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti). - I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.



Città di Fabriano

Settore Servizi al Cittadino

Art. 14. (Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili). - Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche e i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.»

Art. 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 87

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Il testo dell'art. 410 del codice penale è il seguente:

«Art. 410 (Vilipendio di cadavere). - Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e` punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, e` punito con la reclusione da tre a sei anni.»

Art. 88

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.